Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 settembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, relativamente a taluni prodotti originari di Macao.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2018 della commissione del 16 luglio 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L 195 del 18 luglio 1981 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Macao;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di altre sottovesti a maglia non elastica nè gommata (v.d. 60.04 cod. stat. 380, 600) originari di Macao è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

I prodotti suindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 prot. n. 349200 del 30 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 12 settembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

p. *Il Ministro delle finanze*
COLUCCI

(5488)

DECRETO 12 settembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, relativamente a taluni prodotti originari dell'India.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2064/81 della commissione del 17 luglio 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 201 del 22 luglio 1981, che sottopone a limitazioni quantitative le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari dell'India;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di calzoncini, shorts e pantaloni per uomo, donna, ragazzi e bambini (v.d. 61.01 cod. stat. da 620 a 660 e da 720 a 760 e v.d. 61.02 cod. stat. da 660 a 720) originari dell'India, è soggetta al regime della autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 prot. n. 349200 del 30 novembre 1976 concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le autorizzazioni automatiche rilasciate e le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 12 settembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

p. *Il Ministro delle finanze*
COLUCCI

(5489)

DECRETO 18 settembre 1981.

Modificazioni e rettifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981;

Considerata l'opportunità, per motivi di chiarezza, di procedere alla modifica di alcuni articoli e alla rettifica di altri del citato decreto e dei relativi allegati *A* e *B;*

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati articoli del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relativi allegati *A* e *B* sono modificati o rettificati come segue:

all'art. 17, punto *c*). dove è scritto: «... ad operare in Italia che si sono impegnati, *come* le modalità stabilite...», leggasi: «... ad operare in Italia che si sono impegnati, *con* le modalità stabilite...»;

all'art. 18, punto *a*), dove è scritto: «... per *i* quali non è prescritta...», leggasi: «... per *le* quali non è prescritta...»;

all'art. 18, punto *b*), dove è scritto: «... di specifiche segnalazioni all'Ufficio italiano *di* cambi...», leggasi: «... di specifiche segnalazioni all'Ufficio italiano *dei* cambi...»;

al titolo IV, dove è scritto: « Offerta *di* cessione », leggasi: «... Offerta *in* cessione...»;

all'art. 28, punto *a*), dove è scritto: «... da biglietti di Stato o *di* banconote...», leggasi: «... da biglietti di Stato o *da* banconote...»;

all'art. 71, primo comma, dove è scritto: «... nonché di *quote dei "fondi comuni di investimento"*...», leggasi: «... nonché di *fondi comuni di investimento*...»;

all'art. 74, punto *A*), 3), dove è scritto: «... conti speciali ex decreto *luogotenenziale* 2 marzo 1948, numero 211...», leggasi: «... conti speciali ex decreto *legislativo* 2 marzo 1948, n. 211...»;

all'art. 74, punto *B*), 2), dove è scritto: «... depositi speciali ex decreto *luogotenenziale* 2 marzo 1948, numero 211...», leggasi: «... depositi speciali ex decreto *legislativo* 2 marzo 1948, n. 211...»;

all'art. 74, punto *B*), 4), dove è scritto: «... delle Nazioni Unite ai sensi del *trattamento* di pace», leggasi: «... delle Nazioni Unite ai sensi del *trattato* di pace...»;

all'art. 77, dove è scritto: «... Conti speciali *legge* n. 211...», leggasi: «... Conti speciali *decreto legislativo* n. 211...»;

art. 87, dove è scritto: «... depositi speciali *legge* n. 211...», leggasi: «... depositi speciali *decreto legislativo* n. 211...»;

all'art. 95, dove è scritto: «... sotto il profilo valutario, la *leggittimità*...», leggasi: «... sotto il profilo valutario, la *legittimità*...»;

art. 100, dove è scritto: «... art. *100*...», leggasi: «... art. *101*...»;

art. 101, dove è scritto: «... art. *101*...», leggasi: «... art. *102*...»;

art. 102, dove è scritto: «... art. *102*...», leggasi: «... art. *103*...»;

art. 103, dove è scritto: «... art. *103*...», leggasi: «... art. *104*...»;

art. 104, dove è scritto: «... art. *104*...», leggasi: «... art. *105*...»;

all'art. 106, punto 1), terzo e quarto rigo, dove è scritto: «... nei Paesi *non aderenti* all'OCSE...», leggasi: «... *aderenti e non* all'OCSE»;

art. 109, dove è scritto: «... art. *109*...», leggasi: «... art. *110*...»;

all'art. 110, terzo comma, dove è scritto: «... nel presente decreto dai *Ministri* competenti...», leggasi: «... nel presente decreto dai *Ministeri* competenti...»;

art. 110, dove è scritto: «... art. *110*...», leggasi: «... art. *111*...»;

all'art. 111, ultimo comma, dove è scritto: «... nella *Gazzetta Ufficiale* del *15* dicembre 1980...», leggasi: «... nella *Gazzetta Ufficiale* del *16* dicembre 1980...»;

art. 111, dove è scritto: «... art. *111*...», leggasi: «... art. *112*...»;

all'allegato *A*, alla causale 20 *b*), dopo le parole « degli investimenti » aggiungere « *e dell'Euratom* »;

all'allegato *A*, causale 47 *a*), alla colonna « Causali » depennare le parole « sincronizzazione e copia »;

all'allegato *A*, causale 47 *b*), alla colonna « Causali » dopo « programmi televisivi » aggiungere « *e trasferimenti per quote di compartecipazione* »; alla colonna « Introiti », dove è scritto: « *allo sfruttamento* » leggasi: « *al trasferimento* »;

all'allegato *A*, causale 48, alla colonna « Causali » depennare le parole « trasferimenti per quote di compartecipazione o di »; alla colonna « Introiti », dove è scritto: « *allo sfruttamento* » leggasi: « *al trasferimento* »;

all'allegato *A*, causale 51, dove è scritto: « ... acquisto di biglietti ferroviari *e* di buoni benzina ... », leggasi: « ... acquisto di biglietti ferroviari *o* di buoni benzina ... »;

all'allegato *A*, causale 104, prima riga, dove è scritto: « ... *b*) *acquisto di quote di fondi comuni di investimento* ... », leggasi: « ... *a*) *acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi* ... »;

all'allegato *A*, causale 204, punto *i*), dove è scritto: « ... l'ammontare dei singoli prestiti non *superiori* a L. 250.000.000 ... », leggasi: « ... l'ammontare dei singoli prestiti non *superi* L. 250.000.000 ... »;

all'allegato *A*, causale 221, *c*), dove è scritto: « ... trasferimenti in favore di sportivi, *anche* ... », leggasi: « trasferimenti in favore di sportivi *nonché* ... ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5546)

DECRETO 18 settembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1979, concernente la modificazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1981, recante modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta di cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 28 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, è sostituito dal seguente:

Art. 28. — Valute accreditabili nei conti valutari e modalità di accreditamento; definizione delle valute di conto valutario. — Nei « conti valutari », salvo quanto previsto dall'art. 24, sono accreditabili direttamente le seguenti valute estere: dollaro USA, dollaro canadese, corona norvegese, corona danese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU:

a) quando non rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, in ogni caso;

b) quando rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, solo nel caso di biglietti e banconote che, spediti nel paese di emissione, siano liberamente accreditabili in conti dell'estero presso banche del paese stesso e convertibili al cambio ufficiale in una delle altre valute sopra elencate.

Le valute sopra considerate direttamente accreditabili nei « conti valutari » sono denominate valute di conto valutario.

Le valute che non siano direttamente accreditabili nei conti valutari devono essere immediatamente vendute dalle banche abilitate, in conformità delle disposizioni impartite dal residente, su una delle piazze ove le stesse siano negoziabili contro una delle valute di conto valutario per l'accreditamento del ricavo nei conti medesimi.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 27 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1981, recante modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 21 settembre 1981.

Roma, addì 18 settembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5547)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 novembre 1970, concernente norme per la concessione dell'esenzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti ricuperati negli stabilimenti industriali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1970, recante norme per la concessione dell'esenzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti ricuperati negli stabilimenti industriali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 5 dicembre 1970;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 4 del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 25 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« E' vietato l'insufflamento nella massa dell'olio di correnti d'aria calda, vapore surriscaldato ed altri gas; l'insufflamento di gas inerti è consentito purché avvenga a temperatura non superiore a quella ambiente».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1981

p. *Il Ministro*: COLUCCI

(5509)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di settembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 95,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1981
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 284

(5541)

DECRETO 16 settembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di settembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 91,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1981
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 285

(5542)

DECRETO 16 settembre 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di settembre 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981 qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1981
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 286

(5543)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 luglio 1981, n. **519.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in cinque pellicce lunghe e tre giacchettine che dovranno essere vendute al miglior offerente, valore dichiarato dall'Unione italiana dei ciechi L. 3.500.000, disposta dalla sig.ra Bussi Angela ved. Torta con testamento olografo 4 maggio 1967, pubblicato con atto 26 agosto 1977, n. 104091 di repertorio e n. 10457 di raccolta, a rogito dott. Giorgio Perotti, notaio in Torino, registrato a Torino in data 29 agosto 1977 al n. 31681, vol. 1357.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 349

DECRETO 6 agosto 1981, n. **520.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili, saldo libretto, buoni postali fruttiferi, contanti come da inventario redatto dal notaio dott. Egidio Luoni in data 13 gennaio 1979 per un valore complessivo, al netto delle passività, di L. 9.376.710, disposta dalla sig.ra Lattuada Rosa ved. Guglielmi con testamento olografo 10 luglio 1978, pubblicato con atto 17 aprile 1979, n. 15334/2541 di repertorio, a rogito dott. Egidio Luoni, notaio in Gallarate (Varese), registrato a Gallarate in data 23 aprile 1979 al n. 1148, vol. 226.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 350

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Venafro.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Venafro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 70.004.396 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 73.844.300 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. « La Genuina Molisana ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Isernia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5430)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bolzano

Con decreto interministeriale 10 agosto 1981, n. 57, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale, costituente il sedime di manufatti militari (Bunker) non ripristinati dell'ex sbarramento difensivo di Bolzano sud, riportata alla partita tavolare 1329/11 del catasto comunale di Dodiciville - Bolzano - pp.ff. n. 1967/3, 1968/5, 1568/3 della superficie totale di mq 2572.

(5431)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Emolumenti spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione di alcuni enti pubblici

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1981, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 348, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 marzo 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, a decorrere dal 1° gennaio 1980, l'indennità di carica spettante ai componenti degli organi collegiali di amministrazione dei seguenti enti:

1) Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), in Roma;

2) Istituto nazionale della nutrizione, in Roma;

3) Istituto nazionale di economia agraria, in Roma;

4) Cassa per la formazione della proprietà contadina, in Roma;

5) Ente nazionale delle sementi elette, in Milano;

6) Istituto sperimentale per la cerealicoltura, in Roma;

7) Istituto sperimentale per il tabacco, in Scafati (Salerno),

è determinata in L. 80.000 mensili lorde. Viene, altresì, determinato in L. 30.000 l'importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

Con la medesima data l'indennità di carica spettante ai componenti degli organi collegiali di amministrazione dei seguenti enti:

1) Istituto sperimentale per l'agrumicoltura, in Acireale (Catania);

2) Istituto sperimentale per la selvicoltura, in Arezzo;

3) Istituto sperimentale per l'enologia, in Asti;

4) Istituto sperimentale agronomico, in Bari;

5) Istituto sperimentale per le colture industriali, in Bologna;

6) Istituto sperimentale per la viticoltura, in Conegliano Veneto (Treviso);

7) Istituto sperimentale per l'olivicoltura, in Cosenza;

8) Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, in Firenze;

9) Istituto sperimentale per la zoologia agraria, in Firenze;

10) Istituto sperimentale lattiero-caseario, in Lodi (Milano);

11) Istituto sperimentale per le colture foraggere, in Lodi (Milano);

12) Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, in Milano;

13) Istituto sperimentale per l'elaiotecnica, in Pescara;

14) Istituto sperimentale per la frutticoltura, in Roma;

15) Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, in Roma;

16) Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, in Roma;

17) Istituto sperimentale per la patologia vegetale, in Roma;

18) Istituto sperimentale per la zootecnia, in Roma;

19) Istituto sperimentale per l'orticoltura, in Salerno;

20) Istituto sperimentale per la floricoltura, in Sanremo (Imperia);

21) Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'apicoltura, in Trento;

22) Istituto nazionale di biologia della selvaggina, in Bologna;

23) Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma;

24) Ente nazionale corse al trotto, in Roma;

25) Jockey club italiano, in Roma;

26) Società degli Steeple Chases d'Italia, in Roma;

27) Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in Roma;

28) Ente Parco nazionale Gran Paradiso, in Torino,

è determinata in L. 60.000 mensili lorde. Viene, altresì, determinato in L. 20.000 l'importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

L'indennità di carica, così come sopra determinata, non è dovuta allorchè sia specificatamente stabilita per legge o statuto di singoli enti la gratuità della carica medesima.

(5464)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1981, registro n. 9, foglio n. 244, l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma è stato autorizzato ad acquistare per la dipendente sezione operativa periferica di Gorizia un immobile sito in Gorizia, via Trieste, 23, costituito da un'area complessiva di mq 2094 con palazzina di due piani ed area circostante di proprietà dei signori Kusterle Giustino, Livio e Maurizio e distinto in catasto con particelle 1697, 487/87, 501/57, 501/58.

(5465)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Caltanissetta.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1981, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 94, il dott. Ortolani Francesco, consigliere presso la corte di appello di Caltanissetta, è stato nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Albanese Carlo.

(5474)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Napoli.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1981, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 132, il dott. Emilio Scaglione, sostituto procuratore generale, è stato nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Napoli in sostituzione del dott. Francesco Sant'Elia.

(5475)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Palermo.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti, il 4 agosto 1981, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 192, il dott. Passantino Salvatore, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo, è stato nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Conti Carmelo.

(5476)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Cagliari.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti, il 4 agosto 1981, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 97, l'avv. Onnis Francesco, nato a Cagliari il 29 marzo 1938, del foro di Cagliari è stato nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Cagliari in sostituzione dell'avv. Mandas Giovanni.

(5477)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bologna.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1981, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 191, il dott. Gino Paolo Latini sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna è stato nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Vincenzo Oddone.

(5478)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bari.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1981, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 104, il dott. Tucci Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bari, è stato nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Azzone Michele.

(5479)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli e per esami, a novantasei posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nella riunione del 22 luglio 1981, ha deliberato di approvare la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli e per esami, a novantasei posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » in prova nel ruolo amministrativo dell'I.C.E.

Tali graduatorie sono state riportate nell'ordine di servizio n. 6739 emanato il 30 luglio 1981.

(5504)

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1981, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario della Corte dei conti;

Considerata la necessità di rinviare, per sopravvenute esigenze, le prove scritte di esame già fissate per i giorni 28, 29, 30 settembre e 1° ottobre 1981.

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 18 aprile 1981, avranno luogo in Roma, nella « Sala delle conferenze » della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 2, 3, 4 e 5 novembre 1981, con inizio alle ore 8, anziché nei giorni 28, 29, 30 settembre e 1° ottobre 1981.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 12, quinto comma, del bando di concorso indetto con il decreto citato nelle premesse è prorogato al 24 ottobre 1981.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1981

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 394

(5507)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia.

Il medico provinciale di Trapani comunica che con proprio provvedimento 6 giugno 1981 n. 3721, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trapani, indetto con decreto 6 novembre 1979, n. 6856.

(5348)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1981, n. 38.
Istituzione del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *dell'*11 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione istituisce l'ufficio del difensore civico con sede presso il consiglio regionale.

Art. 2.

Il difensore civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti, istituti o aziende dipendenti nonchè presso gli uffici degli enti locali, non territoriali, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

Art. 3.

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa verrà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il difensore civico, nel termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni cinque anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonchè tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma il difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al presidente della giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico comunica immediatamente al presidente della giunta e all'ufficio di presidenza del consiglio regionale l'inadempimento riscontrato.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4.

I consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'ufficio del difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal terzo comma dell'articolo 30 dello statuto della regione Puglia.

Art. 5.

Il difensore civico invia, ogni sei mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni, al presidente della giunta regionale e alla presidenza del consiglio regionale ai fini della trasmissione ai consiglieri e della presa d'atto e discussione del consiglio regionale.

Il difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'autorità giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Il difensore civico è nominato con decreto del presidente della giunta su designazione del consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7.

L'incarico di difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il difensore civico deve essere elettore in un comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni.

Il difensore civico dura in carica cinque anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal consiglio regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del difensore civico, il consiglio regionale, a maggioranza di 2/3, può revocare il mandato.

Art. 8.

Al difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i consiglieri regionali.

Art. 9.

Il difensore civico ha la medesima sede del consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art. 10.

La spesa necessaria per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1981 ammonta a lire 30 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Cap. 00132 (c.n.i.). — Spese relative al funzionamento dell'ufficio del difensore civico:

stanziamento di competenza . . . . L. 30.000.000
stanziamento di cassa . . . . » 30.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 16202. — Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente:

stanziamento di competenza . . . . L. 30.000.000
stanziamento di cassa . . . . » 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 luglio 1981

QUARTA

(4800)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **39.**

Indennità, rimborso, spese e trattamento economico di missione ai componenti il comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 22 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMUGLA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge della regione Puglia n. 29 del 17 agosto 1974 è modificata come segue.

Art. 2.

Ai componenti e al segretario del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta fino, ad un massimo di 48 giornate di sedute all'anno, nella misura di:

L. 20.000 al presidente;
L. 15.000 agli altri componenti;
L. 10.000 al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del comitato tecnico regionale ha partecipato a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal presidente e dal segretario del comitato tecnico regionale.

Art. 3.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello della sede del comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello dove ha sede il comitato regionale.

Art. 4.

Alla spesa di cui alla presente legge prevista in lire 10 milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 00202 del bilancio della Regione per l'esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 luglio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **40.**

Bilancio di previsione ERSAP - Esercizio 1980 della gestione speciale riforma fondiaria (terza variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 22 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, esercizio 1980, gestione speciale « Riforma fondiaria », sono introdotte le variazioni di cui all'allegato *A*, La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficile della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 luglio 1981

QUARTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **41.**

Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 22 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Puglia con la presente legge, in attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, contenente « Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate »:

detta norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente;

detta norme per la delega di funzioni amministrative in materia alle province, alle comunità montane ed ai comuni.

Art. 2.
Definizione delle terre insufficientemente coltivate

Per la definizione delle terre insufficientemente coltivate, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440, si tiene conto:

a) delle vocazioni colturali delle zone, al fine di precisarne la potenzialità produttiva;

b) della possibilità di una piena utilizzazione degli impianti aziendali o interaziendali esistenti;

c) della possibilità, nelle zone servite da impianti irrigui, di utilizzare l'irrigazione;

d) della possibilità di utilizzare le strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nelle zone;

e) della possibilità e degli indirizzi produttivi fissati dagli strumenti programmatori regionali, zonali e delle comunità montane, se esistenti;

f) della produzione media, nell'ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione e della produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altre terre della stessa zona e con identica destinazione.

Art. 3.
Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono

I consigli provinciali sono delegati ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e che siano suscettibili di utilizzazione per le finalità di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

All'uopo i consigli provinciali si avvalgono dell'opera dello ERSAP, dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e delle indicazioni dei comuni e/o delle comunità montane, per le zone del territorio in queste comprese.

Le province, entro il termine di trenta giorni, dalla determinazione delle zone, provvedono a farne pubblicare l'elenco nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei comuni interessati per la durata di venti giorni.

Dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, in caso di inattuazione da parte delle province, i comuni e/o le comunità montane, per le zone in queste comprese, possono individuare zone del territorio di loro competenza caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e proporne alla provincia la pubblicazione. In tal caso, la provincia provvede alla pubblicazione secondo le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni per iscritto da depositare presso il competente ufficio della provincia.

Il consiglio provinciale provvede alla determinazione delle zone di territorio caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440, esaminando anche le osservazioni presentate dagli interessati, previo parere della commissione provinciale di cui all'art. 3 della suddetta legge, entro i successivi sessanta giorni.

Art. 4.

Censimento delle terre incolte o abbandonate

Dopo la determinazione delle zone di cui al precedente art. 3 e nel termine di tre mesi dal suo compimento, con le stesse modalità di cui alla norma citata, le comunità montane, e, per i territori in esse non compresi, i comuni provvedono al censimento delle terre incolte o abbandonate che si trovino nell'ambito delle dette zone secondo i criteri di cui all'art. 2 primo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Gli elenchi contenenti la classificazione delle terre, con tutti i dati necessari per la individuazione, sono pubblicati, entro il termine di trenta giorni dal compimento delle operazioni, nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei comuni interessati per la durata di venti giorni.

L'inclusione dei terreni negli elenchi di cui al presente articolo, viene notificata, a cura dei comuni nei quali le terre ricadono ai proprietari e agli aventi diritto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al precedente comma. In caso di assenza, di irreperibilità o di rifiuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Le cooperative agricole, le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali bracciantili possono chiedere l'inclusione di terreni negli elenchi di cui al presente articolo.

I proprietari, gli aventi diritto e coloro che vi hanno interesse possono presentare per iscritto osservazioni in merito al censimento delle terre e alla loro classificazione.

Le comunità montane e per i territori in esse non compresi i comuni adottano gli elenchi di cui al presente articolo, esaminando anche le osservazioni presentate dagli interessati previo parere della commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Con le stesse modalità adottate per il censimento, si provvede all'aggiornamento degli elenchi.

Art. 5.

Criteri per l'utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani aziendali o interaziendali

I piani aziendali o interaziendali presentati dai richiedenti l'assegnazione devono contenere precise indicazioni sulla utilizzazione agraria o forestale, per le finalità di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440, in coerenza con gli strumenti programmatori regionali, zonali e delle comunità montane, se esistenti.

Art. 6.

Assegnazione delle terre

Indipendentemente dalla determinazione delle zone, del censimento o della classificazione di cui all'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440, l'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate può avere luogo su richiesta dei proprietari e di qualunque interessato nel modo seguente.

La domanda di assegnazione va presentata alla provincia territorialmente competente in tutto o in prevalenza e deve essere corredata:

a) da tutti i dati necessari alla esatta individuazione delle terre e dalla indicazione della loro eventuale inclusione nelle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e relativa classificazione di cui all'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;

b) da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale per i fini di utilizzazione agricola di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440, ovvero da un piano di utilizzazione forestale per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente per le finalità previste dallo stesso surrichiamato art. 1 in armonia con gli strumenti programmatori regionali, zonali e delle comunità montane, se esistenti.

Il proprietario o gli aventi diritto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440, che intendono coltivare direttamente, debbono darne comunicazione alle province entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione.

I richiedenti possono avvalersi dell'assistenza dell'ERSAP per la redazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale.

In ogni caso l'ERSAP, su richiesta di chi vi abbia interesse provvede alla constatazione dello stato dei luoghi esistenti al momento della presentazione della domanda di assegnazione.

Art. 7.

Compiti della commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, e provvedimento di assegnazione

La commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, si riunisce presso la sede della provincia in cui ricade, in tutto o in prevalenza, la terra di cui si chiede l'assegnazione.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione provinciale indicato dalla giunta provinciale.

Su designazione delle associazioni sindacali e degli enti rappresentati nella commissione provinciale, il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti supplenti della detta commissione provinciale.

La commissione provinciale:

a) emette parere motivato, nel rispetto del contraddittorio sulla domanda di assegnazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 6 della presente legge e negli altri casi entro lo stesso termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di assegnazione, tenuta presente l'eventuale constatazione dello stato dei luoghi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge.

Ove risulti il difetto di contraddittorio, la commissione provinciale provvede d'ufficio alla integrazione;

b) nel caso di presentazione di più domande relative alla stessa terra, idonee alla finalità di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440, procede alla comparazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati valutando in concreto i requisiti tecnici dei piani e i requisiti soggettivi dei richiedenti;

c) sentite le parti, stima e determina l'entità dei rimborsi per lavori in corso per qualsiasi altro titolo legittimo di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440;

d) esprime parere sulla durata della concessione in base alle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondo rustico e comunque per una durata rapportata ai tempi di realizzazione e sfruttamento del piano aziendale e interaziendale;

e) vigila sulla attuazione dei piani aziendali o interaziendali emettendo alla scadenza di ogni anno solare successivo alla assegnazione parere motivato che viene notificato nel termine di venti giorni all'assegnatario e agli altri richiedenti la stessa terra;

f) nell'espletamento della sua attività, può avvalersi della opera dell'ERSAP.

Il provvedimento di assegnazione è emesso, entro venti giorni dalla ricezione del parere della commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, dal presidente della giunta provinciale in conformità del parere stesso. Detto provvedimento comprende la liquidazione dei rimborsi di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Per la immissione in possesso delle terre assegnate, si procede a norma degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono al presidente della giunta provinciale la revoca dell'assegnazione. Il presidente della giunta provinciale decide e, in caso di revoca, notifica quest'ultima all'assegnatario e agli altri richiedenti nei venti giorni successivi al provvedimento di revoca.

Gli altri richiedenti hanno diritto di riattivare il procedimento innanzi alla commissione provinciale, in caso di revoca dell'assegnazione, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento di revoca.

Ai componenti la commissione provinciale, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa regionale vigente in materia, è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, rimborsando altresì la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Art. 8.

Utilizzazione delle terre di proprietà dei lavoratori emigrati in Italia o all'estero e dei piccoli proprietari di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

I lavoratori emigrati in Italia o all'estero che entro novanta giorni dalla notificazione, si impegnino a coltivare direttamente le terre, hanno diritto alla sospensione per due anni del provvedimento di cui alla presente legge.

Con riferimento alle terre insufficientemente coltivate, i piccoli proprietari, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i 6 milioni di lire, hanno diritto alla sospensione per due anni dei provvedimenti di cui alla presente legge.

La sospensione di cui ai commi precedenti è dichiarata dal presidente della giunta provinciale.

Se i soggetti di cui ai precedenti comma non provvedono alla presentazione di un piano aziendale o interaziendale almeno trenta giorni prima della scadenza della sospensione, il procedimento per l'assegnazione delle terre prosegue secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti. In tale ultimo caso, ed entro trenta giorni dalla scadenza della sospensione, la commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, ne dà comunicazione agli altri richiedenti l'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche in caso di presentazione di piano aziendale o interaziendale da parte dei soggetti di cui ai precedenti commi del presente articolo, se vi siano domande di altri richiedenti con riferimento alla stessa terra, la commissione provinciale provvede alla comparazione di cui all'art. 7, quarto comma, lettera *b*) della presente legge.

Art. 9.

Destinatari delle terre e priorità nell'assegnazione

Le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono assegnate secondo il seguente ordine di priorità:

1) per l'utilizzazione agricola:

a) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/4;

b) ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale;

c) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni;

d) alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio dell'attività agricola;

e) a qualunque altro richiedente;

2) per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e per la protezione dell'ambiente:

a) alle comunità montane;

b) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra agricoli e forestali, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 45 anni in misura pari almeno a 1/4;

c) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni;

d) ai comuni, singoli o associati;

e) a qualunque altro richiedente.

Art. 10.

Incentivi finanziari per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dei piani aziendali o interaziendali da parte degli assegnatari.

Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dei piani aziendali o interaziendali, agli assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di venti anni a tasso agevolato sull'intera spesa ammessa. In alternativa, e limitatamente alle cooperative agricole e ai coltivatori diretti, singoli o associati, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 75% della spesa ammessa e mutui della durata massima di venti anni a tasso agevolato per la parte non coperta dal contributo in conto capitale. Il concorso regionale sugli interessi è concesso nella misura massima stabilita dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dall'art. 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Qualora si tratti di terreni pubblici e l'assegnatario sia un comune o una comunità montana, la misura del contributo in conto capitale può essere concessa a totale copertura della spesa ammessa.

Le operazioni di mutuo di cui ai commi precedenti sono coperte dalla garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, titolari o coadiuvanti, soci di cooperative agricole, in età da 18 a 45 anni che siano assegnatari ai sensi della presente legge di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nei territori compresi nei perimetri delle comunità montane, può essere concessa una indennità annua per un periodo non superiore a tre anni, in misura non superiore a lire centomila mensili. L'indennità è cumulabile con gli altri incentivi di cui al presente articolo.

Gli incentivi di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, e successive modificazioni, sono cumulabili con quelli previsti dalla presente legge. Il contributo di avviàmento di cui al primo comma, lettera *a*) dell'art. 2 della suddetta legge regionale può essere esteso agli assegnatari di cui alle lettere *b*) e *c*) del successivo comma del presente articolo e secondo le priorità ivi stabilite.

Gli incentivi finanziari di cui al primo comma del presente articolo sono concessi secondo le seguenti priorità:

a) alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni;

b) ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale, con preferenza per quelli i cui piani siano coerenti agli obiettivi fissati dagli strumenti programmatori regionali, zonali e delle comunità montane;

c) alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di età dai 18 ai 35 anni in misura pari almeno a 1/4;

d) alle società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio dell'attività agricola;

e) ai proprietari o gli aventi diritto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;

f) ad ogni altro richiedente.

I contributi in conto capitale di cui al presente articolo sono erogati per il 75% al momento dell'assegnazione e per la restante parte dopo il ripristino e la messa a coltura. L'indennità di cui al precedente quarto comma è erogata per intero al momento dell'assegnazione.

Art. 11.

Delega delle funzioni relative alla corresponsione degli incentivi ed esercizio della stessa

Alla concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi di cui al precedente articolo provvedono, per delega, le comunità montane o, nel caso in cui le terre assegnate non siano ricomprese, in tutto o in prevalenza, nei perimetri di queste, le province competenti, in tutto o in prevalenza, per territorio. A questo fine, la giunta regionale assegna alle comunità montane e alle province le somme autorizzate annualmente in base a criteri di riparto da definire con propria deliberazione sentite le comunità montane e le province, comprendendovi una quota pari al 5% ai fini della copertura delle spese di funzionamento inerenti alle funzioni delegate e comprendendovi, per quanto riguarda le province, le quote relative al pagamento dei rimborsi di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

La giunta regionale ripartisce altresì fra i comuni, in proporzione alla loro superficie agraria e, in ogni caso, secondo criteri di riparto da definire, sentita l'associazione regionale dei comuni con la deliberazione di cui al precedente comma, la somma autorizzata annualmente per la copertura delle spese di funzionamento inerenti alle funzioni ad essi delegate.

La giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni alle comunità montane e alle province, su loro domanda, per l'erogazione da parte di detti enti delegati degli incentivi di cui al precedente articolo.

Dette anticipazioni possono anche essere concesse agli enti delegati di cui all'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, e successive modificazioni, ai fini della corresponsione del contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera *a*), art. 2 della suddetta legge regionale agli aventi diritto, compresi gli assegnatari di cui alle lettere *b*) e *c*) del sesto comma dell'art. 10 della presente legge e secondo le priorità ivi stabilite.

Nell'esercitare le funzioni delegate con la presente legge, le province, le comunità montane e i comuni si attengono alle direttive emanate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. Dette direttive hanno valore vincolante se siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive vincolanti sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia da parte dei comuni o delle comunità montane nell'esercitare una o più funzioni delegate, la provincia invita detti enti a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del singolo atto provvede la provincia stessa.

In caso di inerzia da parte delle province nell'esercitare una o più funzioni delegate o i poteri sostitutivi di cui al precedente comma, la giunta regionale invita le stesse a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale al compimento del singolo atto provvede la giunta regionale stessa.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione della presente legge e delle relative direttive regionali la Regione può, con propria legge, revocare le funzioni delegate, anche nei confronti di singoli enti.

Gli enti delegati debbono, nell'emissione di propri atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Art. 12.

Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1974, n. 17 e rinvio alla legge 4 agosto 1978, n. 440

E' abrogata la legge regionale 2 marzo 1974, n. 17, contenente norme in materia di terre abbandonate.

Per quanto non previsto dalla legge, valgono le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 13.

Norma transitoria

Gli incentivi previsti dall'art. 10 della presente legge possono essere estesi, su domanda degli interessati, in favore degli assegnatari di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate concesse in forza di decreti emessi a partire dal 1° gennaio 1979 ai sensi della legislazione al tempo vigente.

Art. 14.

Finanziamento

Per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1981, con delibera n. 94, sono introdotte le seguenti variazioni alla parte spesa:

A) *In aumento*:

Obiettivo: 04 - Fase operativa 20 « Interventi per il recupero delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ».

Cap. 05000. — Spesa occorrente per la concessione dei contributi in conto capitale per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per l'avvio dei piani aziendali (art. 10, primo e secondo comma):

competenza L. 500.000.000;
cassa L. 500.000.000.

Cap. 05001. — Limite di impegno per la concessione del concorso degli interessi sui mutui agevolati autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate (art. 10, primo e secondo comma):

competenza L. 150.000.000;
cassa L. 150.000.000.

Cap. 05002. — Spesa occorrente per la concessione dell'indennità annua agli assegnatari di terre incolte o insufficientemente coltivate (art. 10, quarto comma):

competenza L. 50.000.000;
cassa L. 50.000.000.

Cap. 05003. — Spesa occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all'esercizio delle funzioni delegate a favore delle province, comunità montane e comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n. 440/1978 sulle terre incolte o insufficientemente coltivate:

competenza L. 2.000.000;
cassa L. 2.000.000.

B) *In diminuzione*:

Cap. 16202. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione:

competenza L. 52.000.000;
cassa L. 52.000.000.

Cap. 16204. — Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione:

competenza L. 650.000.000;
cassa L. 650.000.000.

A partire dal 1982 le quote di spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 luglio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. 42.

Indennità sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell'INADEL.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 22 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assicura ai propri dipendenti o ai loro eredi la corresponsione di un'indennità di fine rapporto di lavoro nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto di impiego avvenuta per qualsiasi causa non vi sia diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa allo INADEL, di percepire l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva.

Art. 2.

La disposizione prevista dal precedente art. 1 della presente legge va applicata anche al personale cessato dal servizio per qualsiasi causa a partire dal 1° aprile 1972.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, previsto per l'esercizio 1981 in L. 100.000.000 relativo agli arretrati per gli esercizi dal 1972 al 1980 e per la competenza 1981, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale che non abbia maturato il minimo pensionabile.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

	Bil. comp.	Bil. cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 00337 (c.n.i.). — Indennità sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dello INADEL . .	100.000.000	100.000.000
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 16202. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione .	100.000.000	100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 luglio 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1981, n. **43.**

Costituzione di una commissione di indagine per verificare lo stato di attuazione delle leggi regionali sulle riserve naturali e sui parchi naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 22 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 34 dello statuto regionale e dell'articolo 20 del regolamento interno del consiglio regionale, al fine di dare concreta attuazione al dettato dell'art. 4 dello statuto e degli articoli 4 e 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, « Tutela ed uso del territorio », è costituita una commissione consiliare d'indagine per verificare lo stato di attuazione delle leggi regionali sulle riserve naturali, sui parchi naturali attrezzati, sull'istituzione del Parco di Portoselvaggio sulla tutela e valorizzazione dei trulli di Alberobello e per formulare indicazioni e proposte che consentono di superare ritardi e difficoltà di ordine legislativo o amministrativo sorti nell'applicazione delle stesse.

Art. 2.

La commissione è composta da tredici consiglieri nominati nei modi previsti dall'art. 20 del regolamento interno del consiglio.

Art. 3.

Il presidente del consiglio regionale provvederà entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale, all'insediamento della commissione e destinerà un funzionario all'ufficio di segreteria della commissione stessa.

Art. 4.

La commissione elegge nel proprio seno un presidente e due vice presidenti.

In tutte le votazioni in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.

La commissione di indagine si avvale dei poteri previsti dall'art. 34, sesto comma, dello statuto e può richiedere alla amministrazione comunale interessata informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.

La commissione presenta la propria relazione conclusiva entro sessanta giorni dal suo insediamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia

Bari, addì 17 luglio 1981

QUARTA

(5030)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1981, n. **47.**

Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 10 agosto 1979, n. 56: « Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 10 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 10 agosto 1979, n. 56, è prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 6 agosto 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1981, n. **48.**

Norme per la decisione dei ricorsi attribuiti alla competenza della Regione dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dal decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 10 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12 i ricorsi amministrativi attribuiti alla competenza della Regione dalla legge 11 giugno 1971, *n.* 426, e dal decreto ministeriale 14 gennaio 1972, sono decisi:

a) dal presidente della giunta regionale quello di cui all'art. 8 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) dalla giunta regionale quello di cui all'art. 20 della legge 11 giugno 1971, *n.* 426;

c) dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per il commercio, quello di cui agli artt. 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e 46 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 agosto 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1981, n. 49.

Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 10 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la formazione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei, la giunta regionale è autorizzata ad acquistare terreni nell'ambito delle aree di riserva naturale integrale (A^4) e delle aree a parco di salvaguardia relativa a destinazione agro-silvo-pastorale (A^5) individuate rispettivamente agli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del piano di utilizzazione della risorsa termale ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, approvato con provvedimento del consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1111.

Art 2.

I terreni acquistati sono affidati in gestione al consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei mediante una convenzione che deve prevedere:

a) per le aree di riserva naturale integrale, l'obbligo della particolare tutela prevista dall'art. 11, quarto comma delle norme di attuazione del citato piano di utilizzazione della risorsa termale;

b) per tutte le aree, l'obbligo della manutenzione, della vigilanza e della definizione dei modi per l'utilizzo sociale dei beni affidati.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fà fronte mediante prelievo di lire 200 milioni dal cap. 196219760: «Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo» (partita: «Fondo per la formazione del piano ambientale e per altri adempimenti preliminari di cui alla legge regionale n. 72/1980, recante norme per la istituzione di parchi e riserve naturali») del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, al quale vengono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196219760. — Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo (partita: Fondo per la formazione del piano ambientale e per altri adempimenti preliminari di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, recante norme per la istituzione di parchi e riserve naturali) . . .	200.000.000	200.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 033003280. — Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei (capitolo di nuova istituzione) .	200.000.000	200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 agosto 1981

BERNINI

(5078)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. - (c. m. 411100812590)